



CONTRATTO

Articolo 1

Il presente contratto tra l'Azienda pubblica di servizi alla persona della Carnia "San Luigi Scrosoppi", di seguito denominata "**Azienda**" e il/la Signor/a _____ nato/a _____ a _____ il _____ e residente a _____ (_____) in via _____ n. _____.

di seguito definito "**privato contraente**" - disciplina le condizioni di permanenza presso l'Azienda pubblica di servizi alla persona della Carnia "San Luigi Scrosoppi" dell'Ospite-Cliente, signor/signora _____ C,F _____.

Articolo 2

L'Ospite-Cliente identificato all'articolo 1 viene accolto presso la struttura residenziale dell'Azienda pubblica di servizi alla persona della Carnia "San Luigi Scrosoppi" a far data dal _____. A partire dalla stessa data sorge l'obbligazione del pagamento della retta giornaliera e degli eventuali servizi relativi a trasporti fruiti.

Le parti danno atto che il posto è stato riservato a nome dell'Ospite-Cliente per un periodo di n..._____ giorni dietro pagamento di un corrispettivo di € _____ come dall'articolo 9 del Regolamento per l'accoglimento e la permanenza degli Ospiti-Clienti, di seguito denominato "Regolamento".

Danno altresì atto che è stato effettuato, presso la Tesoreria dell'Azienda, il versamento pari a € _____.= quale deposito cauzionale infruttifero, in base all'art. 27 del Regolamento. Tale importo rimane fisso ed inalterato e verrà restituito alla dimissione dell'Ospite-Cliente ad avvenuto saldo delle fatture emesse per il servizio prestato.

Ai sensi dell'articolo 27 del Regolamento il deposito cauzionale può essere incamerato qualora i pagamenti delle rette di accoglienza non siano effettuati per due mesi consecutivi o a titolo di rimborso dei danni subiti in caso di danneggiamento di materiale, mobili, biancheria ecc. di proprietà dell'Azienda

Articolo 3

Il privato contraente è a conoscenza – o ha provveduto ad informare l'Ospite-Cliente, qualora questo sia persona diversa dal contraente – dei servizi erogati dall'Azienda, come descritti all'articolo 5 del Regolamento.

Il contraente accetta che le visite e le cure specialistiche, nonché i trasporti con ambulanza non assunte dal servizio sanitario nazionale, siano poste a suo carico.

Articolo 4

All'Ospite-Cliente è assegnato un posto letto per decisione del Coordinatore dei servizi socio-assistenziali, il quale può disporre successivi spostamenti previa dovuta informazione al privato contraente, all'Ospite-Cliente o ai suoi familiari.

Il contraente si dichiara a conoscenza delle disposizioni che disciplinano la civile convivenza e le modalità di accoglienza in vigore presso l'Azienda e definite con il Regolamento.

Il contraente si impegna a richiedere le dimissioni dell'Ospite-Cliente qualora le sue condizioni di salute rendono incompatibile la sua permanenza nella Residenza ovvero si verificano le condizioni di cui all'articolo 15 del Regolamento "Dimissioni non volontarie". Le dimissioni volontarie dell'Ospite-Cliente possono essere effettuate in qualsiasi momento e devono essere presentate dallo stesso o dal familiare di riferimento, dal tutore o altra persona autorizzata ad agire per suo conto o dall'Ente che ha presentato la richiesta di accoglienza, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. In caso di mancato preavviso entro i termini summenzionati sarà applicata una penale corrispondente alla retta giornaliera di accoglienza moltiplicata per i giorni di mancato preavviso;

Articolo 5

Il corrispettivo giornaliero del servizio è quello stabilito dall'ultima deliberazione del Consiglio d'Amministrazione di determinazione delle rette, per la tipologia stanza e di bisogno assistenziale dell'Ospite-Cliente.

L'importo della retta individuale applicata al momento dell'accoglimento è quello desumibile dalla dichiarazione allegata al presente contratto.

L'Azienda provvederà a comunicare annualmente le nuove rette determinate dal Consiglio di amministrazione con le motivazioni che hanno portato ad eventuali variazioni in aumento.

Per i periodi di assenza legati a qualsiasi motivazione è consentita la conservazione del posto previo versamento della retta giornaliera ridotta del 25%.

Le medesime modalità sono applicate per uscite giornaliere temporanee, decessi e dimissioni precedenti alle ore 11 e di rientri successivi alle ore 19.

Per tutto quanto non specificato si rimanda all'art. 26 del Regolamento.

Articolo 6

L'Azienda provvede a rilasciare la fattura relativa ai servizi fruiti entro i primi dieci giorni del mese successivo a quello di riferimento.

Il contraente si impegna a corrispondere l'importo indicato nella fattura entro 30 giorni dal suo ricevimento presso la Tesoreria dell'Azienda – attualmente la Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia – Filiale di Tolmezzo.

Nel caso che si verificano situazioni destinate a portare l'ospite in uno stato di indigenza totale o parziale, il contraente si impegna ad attivarsi immediatamente presso il Comune di competenza al fine di ottenere l'integrazione o il pagamento della retta.

Per parte sua l'Azienda, ai sensi dell'art. 6, c. 4 della L. 328/2000, ha provveduto a dare opportuna comunicazione della richiesta di ricovero al Comune di _____ in data _____.

Qualora i pagamenti siano risultati in sospeso per due mesi, il primo giorno del terzo mese non pagato, l'Azienda provvederà ad incamerare il deposito cauzionale trasferendolo in conto retta, e a informare il Comune di ultima residenza dell'Ospite-Cliente prima dell'accoglimento in struttura nonché a promuovere azione per il recupero del credito. Persistendo la situazione di insolvenza, senza che siano state quantomeno prestate delle opportune garanzie, si dovrà provvedere all'interruzione del servizio e alla dimissione dell'Ospite-Cliente.

Articolo 7

L'Azienda rilascerà annualmente agli aventi diritto, su richiesta del contraente, una dichiarazione contenente la quantificazione dei costi di assistenza specifica, deducibili dalle imposte sui redditi ai sensi del TUIR art. 10 c. 1 lett. b).

Articolo 8

Il contraente si impegna a rispettare le disposizioni dell'articolo 5 del Regolamento in materia di prestazioni supplementari volontarie e ad accettare tutte le disposizioni stabilite nel Regolamento.

Articolo 9

Per ogni controversia insorta sul contratto, unico competente sarà il Foro di Udine.

Articolo 10

Le parti convengono di procedere alla registrazione del presente atto solo in caso d'uso. In ogni caso il relativo onere resterà a carico del privato contraente.

Articolo 11

Il contraente dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. vo 196/2003 unitamente alla copia dell'art. 7 del Decreto medesimo ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati e di quelli dell'ospite rappresentato qualificati come personali dal citato Decreto, con particolare riguardo a quelli cosiddetti sensibili, nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell'informativa

Tolmezzo,

IL DIRETTORE GENERALE

IL CONTRAENTE

Il contraente dichiara di accettare in modo specifico, ai sensi dell'art. 1341, c. 2 del Codice civile, le clausole del contratto di cui agli articoli 4, comma III – 6, comma IV – 9.

Tolmezzo,

IL CONTRAENTE
